

INPS

**GESTIONE COMMISSARIALE**

(D.I. 11 settembre 2008)

**DETERMINAZIONE n. 140 del 29 DIC. 2008**

**Oggetto:** *Nuova Articolazione delle funzioni territoriali dell'Istituto e relativi disegni organizzativi.*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **visto** il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Inps;
- **visto** il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze dell'11 settembre 2008, con il quale è stato nominato, fino al 31 marzo 2009, il Commissario straordinario dell'Inps, con il compito di esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione;
- **visto** il vigente Regolamento di Organizzazione ed il vigente Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche;
- **vista** la determinazione Commissariale n. 36 del 23 ottobre 2008 che ha adeguato il vigente Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche alle disposizioni di cui alla legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione con modificazioni del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008;
- **vista** la determinazione Commissariale n.18 del 16 ottobre 2008 che ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale dirigente, professionisti e medici;
- **visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

- **vista** la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, art.74, comma 1, lettere a, b, e c, e comma 2, che prevede l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione, entro il 30 novembre 2008, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusi gli enti pubblici non economici, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, in modo da assicurare la complessiva riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni, anche attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale;
- **visto** l'art. 26 della succitata legge n. 133/2008 che statuisce la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali a scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i previsti regolamenti di riordino;
- **vista** la legge 12 dicembre 2007, n. 247, attuativa del protocollo welfare su previdenza, lavoro e competitività, che - limitatamente agli enti previdenziali pubblici - prevede, con riferimento al riordino in via regolamentare dei predetti Enti, la possibilità di enucleare modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune, di attività strumentali;
- **preso atto** che le funzioni e le attività attribuite alle strutture territoriali debbono rispondere alle esigenze di erogazione dei servizi e presidio del territorio in modo funzionale alle richieste dell'utenza e alla realizzazione degli obiettivi istituzionali;
- **ritenuto** inoltre che le modifiche apportate all'organizzazione della Direzione Generale in un'ottica di accrescimento delle funzionalità di governo e di regia dei processi decisionali, determinano la necessità di rivedere anche i processi produttivi e, in coerenza con questi, l'assetto organizzativo delle strutture periferiche;
- **atteso** che quanto esposto comporta per l'Istituto la necessità di configurare un nuovo assetto territoriale che garantisca attraverso una chiara ripartizione e attribuzione di responsabilità e funzioni, in un'ottica di continuità operativa, una maggiore prossimità all'utenza ed un maggiore livello dei servizi;
- **considerata** l'esigenza di conseguire, come indicato nella più volte citata legge 6 agosto 2008, n. 133, risparmi di gestione anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse;
- **considerato** che, con la deliberazione n. 2 del 8 aprile 2008, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato la relazione programmatica per gli anni 2009 - 2011 e ha individuato come linea di indirizzo strategico per gli anni di riferimento della relazione,


la revisione organizzativa dell'Istituto attraverso l'aggregazione dei servizi di supporto e di delocalizzazione dei punti di erogazione dei servizi secondo logiche di prossimità all'utenza, e che tale deliberazione è stata assunta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza anche in considerazione dei contributi forniti dai Comitati Regionali e dalle sperimentazioni effettuate nel territorio;

- **viste** le esigenze di razionalizzazione e di adeguamento delle strutture a modelli organizzativi di altre Pubbliche Amministrazioni che hanno concentrato le proprie funzioni dirigenziali a livello regionale e provinciale;
- **preso atto** che i principi di riassetto delle strutture territoriali si basano sul rafforzamento delle modalità di controllo e gestione delle funzioni istituzionali, sulla delocalizzazione ottimale delle attività di *back office*, sulla riqualificazione delle funzioni di *front office* e sulla razionalizzazione delle funzioni di supporto;
- **valutata** l'opportunità di procedere alla modifica del Regolamento di Organizzazione per le parti che riguardano l'articolazione delle strutture territoriali, e, in particolare, per gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
- **preso atto** che nel rispetto delle procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali definite con il vigente CCNL, è stata effettuata l'informativa e la concertazione con le OO.SS.;
- **su** proposta del Direttore generale;

## **DETERMINA:**

- di approvare l'articolazione delle funzioni territoriali dell'Istituto, così come descritta nell'allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
- di approvare i disegni organizzativi delle diverse strutture previste a livello territoriale, così come descritti nell'allegato B alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
- di approvare le relative modifiche al vigente Regolamento di organizzazione, come da allegato C alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante. Le modifiche ad assetti organizzativi, funzioni e responsabilità acquisiscono validità ed efficacia a seguito della adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

**Il Commissario  
Straordinario**



ALLEGATO A

Allegato alla determinazione commissariale n. 140 del 29 DIC. 2008

## **ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO**

Con la finalità di realizzare le funzioni di produzione e di gestione delle risorse assegnate, l'Istituto si organizza a livello territoriale nelle seguenti tipologie di strutture organizzative:

- A) DIREZIONI REGIONALI
- B) DIREZIONI PROVINCIALI
- C) AGENZIE
- D) PUNTI INPS

## **A. DIREZIONE REGIONALE**

La Direzione Regionale ha la responsabilità complessiva della gestione e risponde dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.

Garantisce l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione Generale per la produzione ed erogazione dei servizi da parte delle strutture del territorio di competenza, garantendone l'integrazione.

Coordina le attività di Vigilanza svolta a livello di Direzione Provinciale, fissandone le linee di indirizzo e monitorandone gli esiti.

Assicura l'omogeneità di comportamento nello svolgimento delle attività professionali su tutto il territorio presidiato, orientandone l'azione a criteri di efficienza ed efficacia.

Garantisce le funzioni abilitanti e di supporto alle strutture che operano nel territorio di competenza inerenti gli approvvigionamenti, le risorse umane e la formazione, i sistemi informativi, il controllo di gestione ed i flussi contabili.

Assicura il coordinamento tra il centro e le strutture di produzione, interfacciandosi con le singole Direzioni Centrali competenti per specifiche problematiche tecnico istituzionali.

A tal fine:

- coordina la programmazione e verifica i livelli di servizio sui processi primari (entrate contributive, pensioni e prestazioni a sostegno del reddito), delle strutture di produzione;
- assegna i budget ai Direttori territoriali che ne assumono la responsabilità e gestisce i processi di assegnazione delle risorse umane, nell'ambito della dotazione organica assegnata e secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- formula proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attua le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- attua i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive della Direzione Generale;
- monitora il contenzioso amministrativo e giudiziario a livello regionale;
- collabora con la competente Direzione Centrale alla individuazione delle strategie per un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva e alla formulazione del relativo

budget. Coordina le attività di vigilanza svolte a livello di Direzione Provinciale verificandone i risultati;

- eroga a favore delle Direzioni Provinciali, delle Agenzie e dei Punti INPS, in raccordo con le competenti Direzioni Centrali, servizi di supporto relativi alla gestione delle risorse umane e formazione, agli approvvigionamenti, ai sistemi informativi e tecnologici, al controllo di gestione e flussi contabili. Consolida le esigenze di acquisizione delle risorse umane e strumentali e ne controlla l'utilizzo;
- cura secondo gli indirizzi degli Organi, le attività di informazione istituzionale e di relazione con il pubblico;
- esercita, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale, il coordinamento delle attività professionali legale, medico/legale, e tecnico/edilizia, definendo gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e verificandone l'andamento e i risultati;
- pianifica, coordina operativamente e svolge, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale, l'attività professionale tecnico/edilizia;
- rappresenta alle Direzioni Centrali competenti le esigenze di indirizzo normativo e, in generale, le specificità e le opportunità rilevate nel territorio;
- esercita la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture della regione, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e diminuzione dei rischi aziendali;
- esercita la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'INPS nell'ambito territoriale di competenza;
- adotta gli atti relativi alla organizzazione degli uffici di livello dirigenziale di propria competenza e conferisce i relativi incarichi nell'ambito delle risorse e nei limiti temporali assegnati;
- garantisce i budget assegnati e il controllo delle forniture dei beni e dei servizi richiesti.

Fornisce alla Direzione Centrale Risorse Strumentali gli elementi necessari per la rilevazione dei fabbisogni strumentali e la tracciatura logistica dei beni oggetto di inventariazione assegnati, gestendo le risorse assegnate coordinandosi con le Direzioni che ne curano l'acquisizione.

## **B. DIREZIONE PROVINCIALE**

La Direzione Provinciale, in linea con quanto definito dalla Direzione Regionale, ha la responsabilità degli obiettivi di produzione assegnati.

Attua gli indirizzi ed i programmi assegnati per la produzione ed erogazione dei servizi da parte delle strutture del territorio di competenza, svolge le attività produttive relative alla gestione delle entrate contributive.

Le funzioni di produzione delle Direzioni Provinciali si articolano in:

- Funzioni di produzione di *back office*, comprendenti la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, nonché la gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti, realizzate da unità organizzative specializzate ubicate all'interno della Direzione provinciale;
- Funzioni di produzione e consulenza di *front office*, ubicate presso le Agenzie ed i Punti INPS.

Assicura il rispetto dei livelli di servizio programmati sui processi di competenza delle Agenzie e dei Punti INPS del territorio di competenza.

Gestisce le attività di Ispezione e Vigilanza garantendo, in coerenza con le linee guida definite a livello regionale, un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva.

Assicura il coordinamento dell'erogazione delle prestazioni tecnico professionali legali e medico/legali secondo i principi di omogeneità definiti a livello centrale e regionale.

A tal fine:

- cura le funzioni di produzione legate alla gestione dei flussi assicurativi e contributivi, compresa la gestione dei crediti ed il loro recupero e alla gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti;
- coordina e monitora l'attività produttiva delle Agenzie e dei Punti INPS all'interno del territorio di competenza relativamente all'erogazione delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni a sostegno del reddito e dei servizi ai soggetti contribuenti;
- esercita, tenuto conto delle direttive emanate a livello centrale e regionale, i poteri di direttiva normativa e procedurale, di definizione dei criteri di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse nei confronti delle Agenzie di produzione e dei Punti INPS;



- disciplina le modalità di organizzazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio secondo le linee di indirizzo e le direttive emanate dalla Direzione Generale e dalla Direzione Regionale;
- assicura, negli atti e nei provvedimenti adottati dalle Agenzia o dai Punti INPS, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative, sulla base delle metodologie emanate dalla Direzione Generale e secondo le modalità fissate dalla Direzione Regionale;
- pianifica, coordina operativamente e svolge le attività di Ispezione e Vigilanza nel rispetto dei programmi definiti a livello di Direzione Regionale e relaziona a quest'ultima sui risultati;
- pianifica, coordina operativamente e svolge, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore Regionale, le attività professionali legale e medico/legale;
- adotta i provvedimenti necessari al contenimento dei rischi aziendali e al controllo del processo produttivo, in aderenza alle linee definite dalla Direzione Generale e secondo le modalità indicate dalla Direzione Regionale.

Fornisce alla Direzione Regionale gli elementi necessari per la rilevazione dei fabbisogni strumentali e la tracciatura logistica dei beni oggetto di inventariazione assegnati, gestendo le risorse assegnate coordinandosi con le Direzioni che ne curano l'acquisizione.

## **C. AGENZIA**

L'Agenzia dipende funzionalmente e gerarchicamente dalla Direzione Provinciale territorialmente competente.

Assicura l'erogazione dei servizi all'utenza nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente definiti.

A tal fine:

- cura la gestione delle attività produttive riconducibili ai processi per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni a sostegno del reddito;
- provvede all'erogazione di ulteriori servizi, in relazione alle caratteristiche del territorio servito, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni, con riferimento al soggetto contribuente;
- fornisce consulenza, orientamento e assistenza diretta all'utenza sia in fase di richiesta che di erogazione del servizio.

Fornisce alla Direzione Provinciale competente gli elementi necessari per la rilevazione dei fabbisogni strumentali e la tracciatura logistica dei beni oggetto di inventariazione assegnati.

## **D. PUNTO INPS**

Il Punto INPS, articolazione dell'Agenzia, è un modulo organizzativo dipendente dalla Direzione Provinciale competente.

Assicura, in condizioni di elevata prossimità all'utenza anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, l'erogazione dei servizi individuati sulla base di specifiche esigenze dell'utenza servita.

A tal fine

- cura, secondo quanto definito a livello di Direzione Provinciale competente, l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni a sostegno del reddito;
- provvede, secondo quanto definito a livello di Direzione Provinciale competente, all'erogazione di eventuali ulteriori servizi, in relazione alle caratteristiche del territorio servito, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni;

- fornisce consulenza, orientamento e assistenza diretta all'utenza sia in fase di richiesta che di erogazione della prestazione.

Fornisce alla Direzione Provinciale competente gli elementi necessari per la rilevazione dei fabbisogni strumentali e la tracciatura logistica dei beni oggetto di inventariazione assegnati.

## ALLEGATO B

Allegato alla determinazione commissariale n. 140 del 29 DIC. 2008

### DISEGNI ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'INPS

Le classificazioni in gruppi delle strutture regionali e provinciali di seguito illustrate sono state determinate sulla base dei seguenti parametri:

- popolazione residente;
- capoluoghi di regione;
- volumi di produzione;
- indice di complessità territoriale.


GRUPPI DIREZIONI REGIONALI	REGIONI
COMPLESSITA': A	PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA
COMPLESSITA': B	ABRUZZO, LIGURIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, CALABRIA E SARDEGNA
COMPLESSITA': C	TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, MOLISE, BASILICATA E VALLE D'AOSTA

GRUPPI DIREZIONI PROVINCIALI	PROVINCE
ELEVATE DIMENSIONI	ROMA, MILANO, NAPOLI E TORINO
COMPLESSITA': 1	GENOVA, BOLOGNA, FIRENZE, PALERMO, BARI, REGGIO CALABRIA, CATANIA, BRESCIA, VERONA, LECCE E SALERNO
COMPLESSITA': 2	10 CAPOLUOGHI DI REGIONE, CASERTA MESSINA, BERGAMO, FOGGIA, VARESE, TRENTO, COSENZA, VICENZA, PADOVA, MODENA, SASSARI, TARANTO, TREVISO, AGRIGENTO, LATINA, CUNEO E UDINE
COMPLESSITA': 3	61 SEDI PROVINCIALI

I relativi disegni organizzativi risultano come di seguito riportato:

## DIREZIONI REGIONALI

### 1. Direzioni Regionali (Complessità A)




La posizione di Direttore Regionale è ricoperta da dirigenti di livello dirigenziale generale.

Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Entrate contributive;
- Pensioni;
- Prestazioni a sostegno del reddito;
- Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare;
- Risorse e attività di staff.

## 2. Direzioni Regionali (Complessità B)




La posizione di Direttore Regionale è ricoperta da dirigenti di livello dirigenziale generale.

Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Entrate contributive;
- Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito;
- Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare;
- Risorse e attività di staff.

### 3. Direzioni Regionali (Complessità C)




Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Direttore Regionale;
- Funzioni Istituzionali.

### DIREZIONI PROVINCIALI

#### 1. Direzioni provinciali (Elevate dimensioni)




Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Direttore Provinciale;
- Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali;
- Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare;

- Fino a 6 posizioni di Coordinamento Agenzie.

## 2. Direzioni Provinciali (Complessità 1)




Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Direttore Provinciale;
- Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare;
- Fino a 2 posizioni di Coordinamento Agenzie.

## 3. Direzioni Provinciali (Complessità 2)




Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Direttore Provinciale;



- Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare;
- Fino a 1 posizione di Coordinamento Agenzie.

#### 4. Direzioni Provinciali (Complessità 3)



Le seguenti posizioni sono ricoperte da dirigenti di II fascia:

- Direttore Provinciale;
- Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, Prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare.

## **MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 17**

#### **(Funzioni ed articolazione organizzativa delle Strutture territoriali)**

1. L'assetto organizzativo delle strutture territoriali si basa sul rafforzamento delle modalità di controllo e gestione delle funzioni istituzionali, sulla delocalizzazione ottimale delle attività di *back office*, sulla riqualificazione delle funzioni di front office e sulla razionalizzazione delle funzioni di supporto.
2. l'articolazione organizzativa delle strutture territoriali è la seguente:
  - a. Direzione regionali;
  - b. Direzioni provinciali;
  - c. Agenzie;
  - d. Punti INPS.

### **Articolo 18**

#### **(Direzioni regionali)**

1. Le Direzioni regionali assicurano la governance dei processi istituzionali e la gestione dei processi di supporto, assicurando l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
2. Le Direzioni regionali hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate.
3. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali per la Basilicata, il Molise, l'Umbria, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta costituite come uffici di livello dirigenziale.

**Articolo 19**  
**(Assetto e funzioni delle Direzioni regionali)**

1. Il Direttore regionale, nell'ambito di competenza territoriale, esercita le funzioni di:
  - a) conferire l'incarico di Direzione territoriale, d'intesa con il Direttore generale;
  - b) attribuire ai dirigenti gli incarichi di responsabili delle Aree della Direzione regionale; attribuire ai dirigenti gli incarichi di responsabili delle Aree delle Direzioni territoriali tenuto conto delle proposte dei rispettivi Direttori; attribuire la titolarità delle posizioni organizzative sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale costituito a norma della vigente disciplina in materia;
  - c) definire, per tutte le strutture del territorio, attraverso la Conferenza regionale, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali ed in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive regionali di:
    - i. sviluppo organizzativo e funzionale;
    - ii. orientamento produttivo;
    - iii. gestione delle risorse umane;
    - iv. attuazione dell'azione formativa;
    - v. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
    - vi. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne;
  - d) avviare il processo di programmazione e budget delle Direzioni territoriali sub regionali, coordinando, nell'ambito della Conferenza regionale, l'attività programmatica al fine di renderne coerenti i programmi ed i progetti con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di vertice;
  - e) gestire la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello regionale da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori territoriali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;
  - f) assegnare i budget ai Direttori territoriali che ne assumono la responsabilità;
  - g) assicurare la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'INPS nell'ambito territoriale di competenza;

- h) esercitare la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture della regione, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e diminuzione dei rischi aziendali;
- i) attuare i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive della Direzione generale;
- j) formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- k) gestire i processi di assegnazione delle risorse umane, nell'ambito della dotazione organica assegnata e secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- l) provvedere, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
- m) esercitare il coordinamento e la gestione delle attività di vigilanza:
  - i. formulando, in ambito regionale e sulla base dell'individuazione delle aree a rischio, il budget annuale dell'attività;
  - ii. fissando le linee di indirizzo per un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni;
  - iii. monitorando gli esiti, diretti ed indiretti, dell'attività ispettiva;
- n) esercitare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore generale, il coordinamento delle attività professionali legale, medico/legale e tecnico/edilizia, definendo gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia verificando l'andamento e i risultati delle attività professionali;
- o) concordare con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale.

2. La Direzione regionale assicura le funzioni abilitanti e di supporto alle Direzioni territoriali:

- gestione delle risorse umane e strumentali;
- organizzazione;
- flussi contabili e finanziari;

- comunicazione.
3. Presso ciascuna Direzione regionale è costituita la Conferenza regionale dei Direttori territoriali, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture della regione.
  4. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e la Conferenza dei Coordinatori medico/legali, presiedute dal Direttore regionale, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tecnico-professionale degli uffici legali e sanitari sul territorio.
  5. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 20**

### **(Direzioni provinciali)**

1. Le Direzioni provinciali, tenuto conto delle direttive regionali, esercitano le funzioni di:
  - a) gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali
  - b) controllo della produzione e della qualità dei servizi;
  - c) gestione delle attività di vigilanza e delle sofferenze creditizie;
  - d) gestione delle attività professionali;
  - e) controllo del processo di programmazione e budget.
2. I Direttori provinciali, tenuto conto delle direttive regionali, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto:
  - a) sono preposti al coordinamento ed al controllo delle Agenzie e dei Punti INPS operanti all'interno delle articolazioni territoriali di competenza;
  - b) esercitano i poteri di direttiva normativa e procedurale, di definizione dei criteri di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse;
  - c) assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai titolari di posizione organizzativa, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative;
  - d) garantiscono l'adozione dei provvedimenti necessari al contenimento dei rischi aziendali e al controllo del processo produttivo, in aderenza alle linee definite dalla Direzione generale e secondo le modalità indicate dalla Direzione regionale;
  - e) formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla relativa gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli

- obiettivi conseguiti;
- f) assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per le strutture territoriali di competenza;
  - g) stante la responsabilità complessiva dei Direttori sull'andamento e sui risultati conseguiti in tutte le unità organizzative rientranti nell'area territoriale di riferimento, ad essi fanno capo le funzioni gestionali e di responsabilità esterna, anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del terzo comma dell'art. 444 del C.P.C. in materia di riscossione dei contributi;
  - h) assicurano al Comitato provinciale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.
  - i) esercitano il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'art.46, comma 9, della legge n.88/89, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e svolge, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS, con gli altri organismi provinciali ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.
  - j) garantiscono il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio;
  - k) disciplinano le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio secondo le linee di indirizzo e le direttive emanate dalla Direzione generale e dalla Direzione regionale.

## **Articolo 21**

### **(Funzione di produzione)**

1. Le attività produttive delle Direzioni provinciali si articolano in:
  - a) Funzioni di produzione di *back office*, che comprendono la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, nonché la gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti, sono realizzate da unità organizzative specializzate ubicate all'interno della Direzione provinciale o, per esigenze di opportunità economica e di competenze disponibili, in strutture interprovinciali specializzate direttamente dipendenti dalla Direzione regionale;
  - b) Funzioni di produzione e consulenza di *front office*, ubicate presso le Agenzie ed i Punti INPS, che comprendono:

- la gestione del complesso di attività inerenti l'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate al conto assicurativo individuale;
- la gestione delle attività inerenti alla diminuzione della capacità lavorativa, alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
- la gestione della liquidazione delle prestazioni per l'invalidità civile;
- la gestione delle attività che riguardano tutti gli aspetti del rapporto con i soggetti contribuenti.

## **Articolo 22**

### **(Agenzie)**

1. Le Agenzie dipendono dalla Direzione provinciale che ha competenza sul bacino territoriale di appartenenza.
2. L'istituzione delle Agenzie è prevista nel piano di decentramento territoriale dei servizi deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale; i conseguenti provvedimenti di attuazione sono adottati dal Direttore regionale competente.
3. L'istituzione delle Agenzie, risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:
  - a) sull'individuazione del bacino di utenza, tenuto conto dei parametri di riferimento fissati nel regolamento di attuazione del decentramento territoriale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) sull'analisi del livello di soddisfazione delle attese di servizio dei cittadini e delle aziende, sia in termini di tempestività e qualità dei servizi, sia in termini di accessibilità alle strutture dell'Istituto, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
  - c) sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie ed il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio, anche tenuto conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentita dalle tecnologie telematiche.
4. Lo sviluppo del decentramento mediante costituzione di Agenzie sul territorio deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze di economicità della gestione e di prossimità con l'utenza.
5. Fatta salva l'erogazione dei servizi di cui agli articoli precedenti, le Agenzie possono assicurare l'erogazione di ulteriori servizi, in relazione alle caratteristiche del territorio servito, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Direttore provinciale d'intesa con il Direttore regionale.



## **Articolo 23**

### **(Punti INPS)**

1. I Punti INPS sono moduli organizzativi dipendenti dalla Direzione provinciale che l'Istituto può istituire in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, per realizzare una maggiore economicità del servizio e prossimità all'utenza.
2. L'istituzione dei Punti INPS, è determinata dal Direttore Regionale sulla base di appositi piani annuali di sviluppo territoriale approvati dal Direttore generale; il Direttore provinciale formula le proposte di decentramento territoriale.
3. La Direzione generale definisce lo schema di riferimento per il protocollo che regola i rapporti tra l'Istituto e le altre Amministrazioni coinvolte nell'istituzione dei Punti INPS.
4. L'istituzione dei Punti INPS deve garantire:
  - a) il conseguimento di economie di costi insediativi ed organizzativi;
  - b) l'integrazione logistica e/o funzionale con altri soggetti pubblici;
  - c) l'erogazione di servizi e prodotti individuati sulla base di esigenze specifiche del territorio di riferimento e della tipologia di utenza di destinazione;
  - d) l'elevazione della qualità del servizio attraverso il miglioramento della soddisfazione degli utenti, unito al mantenimento o elevazione dei parametri di efficacia del servizio stesso.
5. I Punti INPS possono essere:
  - a) Punti INPS, rivolti a zone a basso insediamento abitativo ed aventi difficoltà di collegamento con le strutture dell'Istituto già esistenti, ovvero ad aree cittadine periferiche o a zone urbane nelle quali non ricorrano le condizioni per l'istituzione di Agenzie;
  - b) Punti INPS integrati, rivolti a particolari fasce di utenti ovvero ad attività strettamente correlate ad altre funzioni pubbliche, specie in materia di servizi legati alle politiche attive del lavoro.